

N. 8851/2013 V.g.



**Tribunale ordinario di Milano**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. **Vincenzo PEROZZIELLO** Presidente

dr.ssa **Alessandra DAL MORO** giudice

dott. **Guido VANNICELLI** giudice rel. ed est.

sul ricorso depositato ex art. 2192 cod. civ. da

**Leo CONDEMI** (c.f. CNDLEO72H14F205Y) e **Silvia ANGELOTTI** (c.f. NGLSLV74R60F205C), già soci della DISTRIBUZIONE PRODOTTI INFORMATICI s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliati in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 30, presso i procuratori e difensori avv. Guido BATTAGLIESE e Vittorio BUONAGUIDI

nei confronti di

**UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A.** (c.f. 00390840239), quale procuratrice mandataria di **UNICREDIT S.p.A.** (c.f. 00348170101), elettivamente domiciliata in Milano, via San Simpliciano 5, presso il procuratore e difensore avv. Marco RADICI

nonché nei confronti di

**Conservatore del Registro delle Imprese di Milano**, presso la C.C.I.A. della Provincia di Milano, via Meravigli 9/b, Milano

**Giuseppe Bartolomeo PIZZARELLI** e **Antonio FRANCESCHETTI**, quali *trustee* del il primo ed *ex* guardiano il secondo Trust D.P.I., non costituitisi nel presente procedimento

avverso il decreto emesso in data 12/9/2013 nel procedimento ex art. 2191 cod. civ. rubricato al n. 109/2012 V.g. dal Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Milano, dr.ssa Elena RIVA CRUGNOLA,

Il Tribunale,

**letti** gli atti ed **esaminati** i documenti prodotti anche in udienza dalle due parti costituite;

**constatata** l'intervenuta costituzione del contraddittorio processuale nei confronti del Conservatore del Registro delle imprese e delle altre parti del procedimento di primo grado,

**sentiti** gli avv. Battagliese e Radice all'udienza del 22/11/2013 e

**sciogliendo** la riserva assunta in tale ultima sede,

#### **RILEVATO**

**A.** che, sollecitato in tal senso da una banca creditrice della DISTRIBUZIONE PRODOTTI INFORMATICI s.r.l.<sup>1</sup>, il Giudice del registro delle imprese di Milano ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione nel registro stesso della cancellazione della DPI, avvenuta il 9/9/2008;

che la motivazione del provvedimento, in parte mutuata *per relationem* da altro provvedimento di cancellazione di cancellazione reso dallo stesso Giudice, è stata la seguente:

" (...) considerato che con proprio provvedimento del 12.3.2012 questo giudice ha così disposto:

*"Il Curatore del FALLIMENTO (...) ha chiesto, con atto depositato il 2.8.2011, che il Giudice del registro disponga ex art.2191 cc la cancellazione della iscrizione eseguita l'11.8.2010 relativa alla cancellazione dal Registro delle Imprese della SPA RISTOR - RISTORAZIONE TORINO in liquidazione, richiesta fondata:*

- 1. sulla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della spa, come da sentenza del Tribunale di Torino del 10.5.2011;*
- 2. sulla asserita insussistenza dei presupposti di legge per la cancellazione della società,*

- o date le vicende del tutto anomale della liquidazione,*

---

<sup>1</sup> In avanti per acronimo, DPI.

- *deliberata dall'assemblea dei soci del 9.6.2010, con la quale si è contestualmente autorizzata l'istituzione di un trust liquidatorio, poi immediatamente costituito dal liquidatore,*
- *con successiva approvazione, sempre da parte dell'assemblea, alle ore 20 della stessa giornata, di un bilancio finale evidenziante l'azzeramento di tutte le voci posto l'intervenuto trasferimento di ogni cespite e rapporto al trust.*

*(...) il Giudice del registro reputa che **debba essere emesso il provvedimento di cancellazione** in discussione, apparendo condivisibile la seconda delle ragioni adottate dal FALLIMENTO ricorrente.*

*Al riguardo va infatti in particolare considerato:*

- *in primo luogo, che la cancellazione di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta "senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" è provvedimento adottabile d'ufficio, come esplicitato dalla rubrica dell'art.2191 cc, "Cancellazione d'ufficio",*
- *con la conseguenza che restano irrilevanti eventuali considerazioni in ordine alla mancanza di interesse del FALLIMENTO (che ha chiesto nell'ambito di distinto procedimento contenzioso declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di istituzione del trust);*
- *in secondo luogo, poi, che ai sensi del primo comma dell'art.2495 cc il presupposto della cancellazione di società dal Registro delle Imprese è rappresentato dalla approvazione del bilancio finale di liquidazione, vale a dire di documento contabile che presuppone l'avvenuta integrale liquidazione dell'attivo e la sua destinazione al pagamento dei creditori e dei finanziatori postergati ex art.2467 cc, e che deve conseguentemente individuare specificatamente il residuo attivo da distribuire pro quota ai soci,*

- *residuo che delimita, ex art. 2495 secondo comma cc, la misura della responsabilità patrimoniale personale degli (ex) soci rispetto ad eventuali creditori sociali rimasti insoddisfatti;*
- *in terzo luogo, che nel caso di specie il bilancio finale di liquidazione consiste in un documento contabile solo apparente, essendo completamente privo del contenuto proprio, posto che,
 
  - *in dipendenza della contestualità tra delibera di messa in liquidazione, istituzione del trust, e approvazione del bilancio finale,**
- *in sostanza il documento contabile non reca alcuna indicazione circa l'esito delle attività liquidatorie ma si limita, come si legge nella nota integrativa (cfr. sub doc.4 ricorrente), a dar atto del trasferimento al trust dell'intero patrimonio sociale e del conseguente azzeramento di tutte le voci dell'attivo e del passivo,*
- *così risolvendosi in una mera presa d'atto di modalità liquidatorie future demandate al trustee secondo l'atto istitutivo del trust (cfr. doc.3 ricorrente),*
- *e, soprattutto, così risultando privo di qualsiasi specificazione dell'ammontare dei residui attivi distribuiti ai soci, pure indicati nell'atto istitutivo quali "beneficiari finali" del patrimonio segregato (cfr. clausola 14.2 dell'atto istitutivo).*

*Per quanto fin qui detto deve dunque ritenersi che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una iscrizione eseguita in difetto dei presupposti di legge e come tale cancellabile su disposizione del Giudice del registro,*

- *in particolare in quanto la inidoneità del documento depositato dal liquidatore a rappresentare "il bilancio finale di liquidazione" richiesto dalla legge*
- *risulta dal mero controllo formale del documento, dal quale emerge che si tratta di un documento contabile "vuoto", di per sé incapace di dar conto delle*

*vicende liquidatorie e, in particolare, della sussistenza di attivo di liquidazione.*

*Per i motivi fin qui indicati deve dunque ritenersi che la iscrizione in discussione sia avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e ne va quindi ordinata la cancellazione, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la validità dell'atto istitutivo del trust, valutazione che, come sottolineato dal Conservatore, non è demandata nè al Conservatore nè al Giudice del Registro delle imprese (...)"*

rilevato che la motivazione sopra riportata pare attagliarsi anche al presente procedimento, nel quale la banca ricorrente ha chiesto disporsi ex art.2191 cc la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione dal Registro delle imprese della srl **DISTRIBUZIONE PRODOTTI INFORMATICI IN LIQUIDAZIONE**, sul presupposto che tale iscrizione sia avvenuta in difetto delle condizioni di legge, in particolare il bilancio finale di liquidazione non presentando il contenuto richiesto dall'art.2492 cc:

- essendo stata deliberata la nomina del liquidatore il 21.7.2008,
- il 24.7.2008 essendo stato disposto il conferimento di tutto il patrimonio attivo e passivo dell'ente ad apposto *trust* liquidatorio costituito nella stessa giornata,
- e il 25.7.2008 essendo stato sottoposto all'assemblea dei soci il bilancio finale di liquidazione, il quale *"non reca alcuna indicazione circa l'esito delle attività liquidatorie ma si limita, piuttosto, a dare atto dell'azzeramento dell'attivo e del passivo, per effetto del trasferimento, senza corrispettivo, del patrimonio della società al trust"*,
- così in sostanza rappresentando *"un documento inidoneo a dar conto delle vicende liquidatorie e, pertanto, insoddisfacente rispetto al presupposto richiesto dall'art.2495 cc"*;

ritenuto che la conclusione alle quale si è pervenuti nel provvedimento sopra riportato non pare inficiata dalle argomentazioni degli (ex) soci della srl cancellata, LEO CONDEMI e SILVIA ANGELOTTI, in particolare richiamanti:

- il sopravvenuto chiarimento in tema di interpretazione della disciplina ex art.2495 cc di cui a Cass. s.u. n.6070/2013,
- la disciplina di cui al sesto comma dell'art.2490 cc,
- nonchè l'intervenuta estinzione di uno dei soci della srl cancellata,

considerato:

- quanto al primo tema, che la motivazione della recente pronuncia a sezioni unite n.6070/2013,
  - pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno *latu sensu* successorio coinvolgente gli (ex) soci,
  - e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci,

non sottrae la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art.2189 cc e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art.2191 cc, anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro (come espressamente sottolineato in SS.UU 4826/10 e 6071/13), dovendo quindi tuttora ritenersi sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma cc di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del Registro ex art.2191 cc ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge";

- che tra tali presupposti *ex lege* della cancellazione dal Registro va tuttora annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art.2484 cc), nella nomina assembleare del liquidatore (art.2487 cc), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art.2492 cc) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese;
- che dalla indefettibilità *ex lege* della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni quale quella in esame, che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario, la liquidazione dell'intero patrimonio sociale essendo in concreto affidata -per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale- ad un soggetto esterno all'ente, appunto il *trust* nel caso di specie istituito il 24.7.2008,
- sì che, in sostanza, come già chiarito nella motivazione sopra riportata, l'intero meccanismo di cui all'art.2495 cc viene a "saltare",
  - pervenendosi a una cancellazione dell'ente in difetto di qualsiasi riscontro endosocietario (anche in termini di pubblicità della relativa documentazione contabile) circa l'attività di liquidazione, in realtà ancora da compiersi (da parte del *trust*) al momento della richiesta di cancellazione,
  - e, dunque, in definitiva, vengono a mancare le "condizioni richieste dalla legge" per l'iscrizione di cancellazione;

- quanto al secondo tema, che la previsione ex art. 2490 sesto comma cc, di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle società di capitali in fase di liquidazione le quali non depositino "per oltre tre anni consecutivi" il bilancio annuale previsto dagli altri commi della norma, non pare configurabile come norma centrale del sistema, dalla quale possa ricavarsi, come sostenuto dalla difesa in esame, "*che la chiusura della fase liquidatoria non è presupposto necessario della cancellazione*", ma rappresenta piuttosto una eccezione al disegno generale di cui all'art. 2495 cc, eccezione la cui *ratio* pare in realtà rimandare ad una presunzione di effettivo completamento della attività liquidatoria - laddove nel caso di specie è la stessa documentazione presentata all'uff. del Conservatore a dare atto, come appena sopra evidenziato, che tale attività risulta in realtà non "completata" ma invece semplicemente "delegata" ad un soggetto esterno all'ente; .
- quanto al terzo tema, che l'argomento di fatto appare non dirimente, fenomeni estintivi di soci di società di capitali ben potendo verificarsi anche rispetto a società non cancellate ed essendo quindi da regolare secondo i principi generali dell'ordinamento;

ritenuto dunque che, per quanto fin qui detto, la iscrizione in discussione sia avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e ne vada quindi ordinata d'ufficio la cancellazione (...);

**B.** che gli ex soci della DPI Leo Condemi e Silvia Angelotti hanno impugnato il provvedimento avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, protestando in via preliminare:

- l'improcedibilità della domanda della banca ricorrente per l'inammissibilità di un provvedimento ex art. 2191 cod. civ. di "cancellazione della cancellazione dal registro di una società di capitali" a fronte dell'ormai intervenuta acquisizione dell'effetto irreversibilmente estintivo della cancellazione ex art. 2495 cod. civ.;



- la carenza di interesse ad agire in capo ad UniCredit, e comunque la sua mancanza di interesse ad agire, in quanto mera creditrice sprovvista di *os ad loquendum* in punto (approvazione del) bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese;
- la carenza di 'competenza' del giudice del registro a vagliare in sede di procedimenti *ex artt.* 2189 ultimo comma e 2191 cod. civ. questioni di fatto come il compimento o meno della liquidazione o l'attività del Trust o degli organi della società cancellata;
- l'ulteriore profilo di inammissibilità della cancellazione pronunciata dal Giudice del registro costituito dall'intervenuta cessazione di soci costituenti ormai il 95% dell'originaria compagine della DPI;

e ribadendo nel merito:

- non esser vero che il bilancio finale di liquidazione approvato il 25/7/2008 non recasse indicazioni sull'esito dell'attività di liquidazione e fosse inidoneo a dar conto delle vicende liquidatorie, avendo al contrario tale documento chiaramente individuato l'attività liquidatoria nell'unico e contestuale atto della delegazione del pagamento dei debiti societari al *trustee* del trust DPI con contestuale fornitura a tale soggetto della provvista necessaria, nonché altrettanto chiaramente indicato l'assenza di riparto alcuno dell'attivo ai soci;
- che non doveva confondersi l'attività liquidatoria del patrimonio del Trust, ad oggi ancora in corso, con la liquidazione della società, già compiutasi;
- che nessuna norma attribuiva al completamento della liquidazione la qualità di presupposto legale per la cancellazione dal registro delle imprese, prevedendo al contrario il combinato disposto degli artt. 2492, 2495 (e 2490 co. 6°) cod. civ. soltanto l'obbligatorietà

della richiesta di cancellazione in conseguenza dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione;

- che doveva quindi ritenersi, contrariamente a quanto statuito -con inammissibili valutazioni di merito- nel decreto impugnato, che il sistema normativo di settore prevedesse "*quale unica norma imperativa la obbligatorietà della procedura di liquidazione e dei casi di scioglimento della società, soli elementi (...) non (...) nella disponibilità dei soggetti facenti parte del rapporto sociale, lasciando per il resto nella libera determinazione dei soci da una parte, e dei liquidatori dall'altra, le concrete modalità di svolgimento dell'attività liquidatoria*"
- senza infine che la prevista responsabilità, in caso di colpa, dei liquidatori nonché l'intervenuta acquisizione del principio della successione dei soci nei rapporti anche attivi della società estinta consentissero di ritenere esistenti lacune normative nella tutela dei creditori;

**C.** che costituendosi in giudizio, la originaria ricorrente UniCredit ha motivatamente chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato;

#### **RITENUTO PRELIMINARMENTE**

**D.** che, come ribadito dalle stesse Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 8426 & 8427 del 9/4/2010, a precisazione ed in espressa continuità col precedente insegnamento in ordine all'effetto sostanziale estintivo della società di capitali prodotto ex art. 2495 cod. civ. dalla cancellazione conseguente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Si tratta dei principi affermati da Cass. SS.UU. sentenze nn. 4060, 4061 & 4062 del 22/2/2010, secondo cui in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in

1. *"la novella della riforma del 2003 non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese (...) non escludendo la natura comunque dichiarativa dell'iscrizione (...) come forma di pubblicità che, come emerge dalla relazione al codice civile, non può essere costitutiva, se non per espressa disposizione di legge (art. 2193 cod. civ.)", onde "dichiarativa è da ritenere di conseguenza anche la cancellazione disposta ai sensi dell'art. 2191 c.c. (...) dell'"iscrizione" di vicende societarie "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge";*
2. *in tal caso "il provvedimento del giudice non ha natura decisoria né definitiva ed è inidoneo a divenire giudicato (...), con la conseguenza che è comunque possibile una sua modifica ad opera dello stesso giudice su sollecitazione di chi vi abbia interesse, ovvero un'ordinaria azione di cognizione sulla pretesa esistenza dei requisiti ritenuti indispensabili all'estinzione, di cui il giudice del registro ha rilevato l'insussistenza (...) con pubblicità dichiarativa dell'inesistenza dell'estinzione, che rende presunto tale evento negativo, salvo una prova contraria dell'interessato (...) o un'eventuale azione di cognizione di tale vicenda estintiva";*
3. *ragion per cui "il rilievo, di regola solo dichiarativo, della pubblicità nel registro delle imprese comporta che la iscrizione del decreto di cui all'art. 2191 c.c. determina solo l'opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla*

---

data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data. (Rv. 612083)

*cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione dell'estinzione societaria, per non essersi questa in effetti verificata, con la conseguente presunzione della continuazione dell'esistenza in vita della società (...)"*

che facendo governo in questa sede di tali principi, può e deve ritenersi che il sistema pubblicitario di cui -nell'interesse generale del pubblico a conoscere diacronicamente le vicende organizzative delle imprese anche collettive- la cancellazione delle iscrizioni avvenute *contra legem* nel registro delle imprese è parte integrante, non è stato scalfito dall'intervenuta acquisizione dell'effetto costitutivo ed estintivo della cancellazione dal registro stesso delle società di capitali<sup>3</sup>, assolvendo gli artt. 2188 e seguenti del codice sostanziale appunto ad esigenze di pubblicità legale delle vicende modificative dell'organizzazione societaria che convivono con la possibilità di un più compiuto accertamento del fatto pubblicato o pubblicando, ove ritenuto non iscrivibile o cancellato dal registro, in un giudizio a cognizione piena fra le parti ad esso specificamente interessate;

che va quindi affermata la piena e perdurante legittimità del procedimento noto come di "cancellazione della cancellazione" delle società di capitali, mentre non è in questa sede richiesto né quindi necessario trattare delle conseguenze che, in future eventuali controversie, possano derivare dal provvedimento con cui, con effetto dichiarativo suscettivo di essere sovvertito da adeguata prova contraria (in questo caso, dell'intervenuta liquidazione della DPI), il Giudice del registro dichiara e renda noto alla generalità degli interessati che l'iscrizione integrata dalla cancellazione dal registro di una determinata società di

---

<sup>3</sup> Tale per cui da un lato tale vicenda si reputa *iuris et de iure* conosciuta da tutti e dall'altro comporta -specularmente all'iscrizione iniziale nel registro dell'atto costitutivo. l'effetto sostanziale della sua estinzione.

capitali sia avvenuta senza che ne sussistessero le condizioni previste dalla legge stessa;

**E.** che trattandosi oltretutto di procedimento che può essere avviato d'ufficio alla sola condizione -pienamente rispettata nel caso in esame- di un compiuto contraddittorio con tutti coloro che possano individuarsi quali portatori di interessi rilevanti al riguardo (l'ex liquidatore ed gli ex soci della società cancellata e nel caso di specie, *ad abundantiam*, anche il *trustee* ed il guardiano del trust cui è stato delegato il soddisfacimento dei creditori della DPI e l'eventuale attribuzione agli ex soci del futuro eventuale residuo attivo<sup>4</sup>), ne consegue l'infondatezza di tutte le eccezioni svolte dagli odierni impugnanti in via preliminare quanto alla stessa possibilità giuridica della cancellazione in questione, alla legittimazione ed all'interesse della creditrice resistente a sollecitare il Giudice delegato al registro all'uso del suo potere officioso, nonché alle sopravvenute ulteriori vicende (estintive, ma con la conseguente titolarità dei loro soci in merito ad eventuali future attribuzioni ad opera del *trustee*) della compagine sociale della DPI;

#### **RITENUTO INOLTRE**

**F.** che risponde senz'altro al vero l'affermazione degli odierni ricorrenti secondo la quale il potere oggi attribuito al Collegio è speculare a quello rimesso all'Ufficio del registro delle imprese dall'art. 2189 co. 2° cod. civ. ed al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale alla vigilanza del registro stesso dall'ultimo comma di tale norma, e si sostanzia quindi nell'accertamento, anche officioso e deformalizzato, del concorso delle (sole) condizioni espressamente richieste dalla legge per procedersi ad una determinata iscrizione pubblicitaria;

**G.** che tali condizioni, secondo la regola del procedimento di cancellazione dal registro di una società di capitali (costituendo quella

---

<sup>4</sup> cfr. artt. 1.1 e 14.2 dell'atto istitutivo del trust DPI, riprodotto *sub* doc. 8 *ricc.*

dettata dall'art. 2490 co. 6° cod. civ. una eccezione, comunque condizionata -come ogni esercizio officioso del potere del giudice del registro- alla verifica in contraddittorio della sostanziale irrilevanza della prosecuzione della liquidazione), sono ai sensi degli artt. 2492 (e seguenti) e 2495 cod. civ.:

- il compimento del procedimento liquidatorio, consistente nella realizzazione dell'attivo patrimoniale della società a fini del soddisfacimento dei creditori di questa e dell'eventuale restituzione per equivalente ai soci -postergati *ex lege* ai creditori- dei conferimenti da essi eseguiti;
- la susseguente redazione, sottoposizione ai soci e deposito nel registro delle imprese, di un bilancio finale di liquidazione che documenti le attività svolte e indichi la parte eventualmente spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (ai fini della loro limitata responsabilità nei confronti dei creditori insoddisfatti *ex art. 2495 cpv. cod. civ.*);
- l'approvazione espressa o tacita del bilancio finale di liquidazione stesso, e
- la finale richiesta di cancellazione della società dal registro ad opera dei liquidatori;

che pertanto, ferme restando le regole individuate dalla giurisprudenza di legittimità a chiusura del sistema per l'ipotesi di sopravvenienze attive o di residui attivi non liquidati o addirittura non appostati né nel primo né nei successivi bilanci di liquidazione *ex art. 2490 cod. civ.* sino a quello finale (le quali costituiscono comunque una evenienza eccezionale e non una declinazione alternativa del procedimento di liquidazione), la cancellazione con il suo effetto estintivo è la conclusione di una fattispecie a formazione progressiva la quale, per realizzarsi, non può prescindere da alcuno dei suoi elementi costitutivi come delineati dal tipo legale sopra indicato;

#### **RITENUTO PERTANTO**

H. che, senza con ciò effettuarsi alcuna indagine di merito ma anzi raccogliendo *ex ipso ore instantis* il significato ed il contenuto degli atti compiuti nella specie dal liquidatore della DPI, questi ha depositato e sottoposto ai soci un bilancio finale di liquidazione nel quale ha dato espressamente atto:

1. che l'intero attivo patrimoniale era stato affidato ad un *trustee* mediante apposito negozio di trust,
2. che nessuna sua posta era stata a quella data liquidata,
3. e che nessun creditore era stato sempre a quella data soddisfatto,
4. costituendo tale futura liquidazione dell'attivo ed estinzione del passivo per l'appunto lo scopo del trust liquidatorio posto in essere e della segregazione mediante tale strumento negoziale dell'intero ed intatto patrimonio della DPI;

che con ciò stesso pare al Collegio evidente, nonostante la dichiarata volontà del liquidatore e dei soci (con l'avallo dei sindaci) di assolvere per tale via all'obbligo di ottemperare al procedimento liquidatorio e di considerare pertanto quello approvato il 25/7/2008 quale bilancio finale della liquidazione stessa, che di tali procedimento e documento contabile quelli redatti e posti in essere dal liquidatore e dai soci hanno avuto il mero *nomen iuris* ma non il contenuto legale tipico, realizzandosi così in realtà la dilazione a data futura ed incerta della liquidazione in senso proprio, la quale pertanto a detta data doveva ritenersi non solo non compiuta ma neppure iniziata;

I. che quanto sopra è necessario e sufficiente per affermare che, redigendo ed approvando un tale documento e procedendo sulla sua scorta a richiedere la cancellazione della società, i liquidatori e i soci della DPI hanno posto in essere fatti ed atti che non corrispondono se non nominalmente al tipo normativo 'liquidazione e cancellazione di società di capitali', onde quest'ultima è stata senz'altro iscritta in difetto delle condizioni minime previste dalla legge a tale scopo;

che solo *ad abundantiam* può qui segnalarsi l'evidente effetto distorsivo, in violazione della regola imperativa dettata dal capoverso dell'art. 2495 cod. civ., rappresentato dalla formale ripartizione ai soci di una quota dell'attivo pari a zero con conseguente loro irresponsabilità nei confronti dei creditori, salvo a riceversi in futuro un eventuale attivo inaggregabile dai creditori stessi (ex art. 14.2 del trust) sul rilievo -appunto- del contenuto del bilancio finale di liquidazione a suo tempo depositato;

#### **RITENUTO CONCLUSIVAMENTE**

**L.** che il ricorso va rigettato, confermandosi la correttezza della cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione in data 9/9/2008 della cancellazione della DPI;

che i ricorrenti non vanno tuttavia condannati a rimborsare le spese processuali alla banca resistente, trattandosi di procedimento che resta anche in questo grado di natura officiosa e che prescinde pertanto dalle ragioni addotte dalla difesa di UniCredit in sede di sollecitazione del provvedimento prima, e di opposizione poi al ricorso degli ex soci della DPI,

#### **P. T. M.**

**letti** gli artt. 2191 e 2192 cod. civ., nonché 737 e segg. c.p.c.,

- 1) rigetta** il ricorso meglio indicato in epigrafe;
- 2) manda** la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Milano, 22 novembre 2013

Il Presidente

(dr. Vincenzo PEROZZIELLO)